



News Letter

NEWSLETTER DI INFORMAZIONE PROFESSIONALE PER I DOGANALISTI

a cura del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri
Doganali

INDICE

Osservatorio Doganale

1 - 4

Osservatorio
Doganale

Linee guida UE per i controlli doganali all'importazione: con il comunicato Prot. 26871 /RU del 29 febbraio 2012, l'Agenzia delle Dogane informa che è stato pubblicato sul sito della DG TAXUD (Direzione Generale Tassazione ed Unione Doganale) della Commissione europea, il documento "Orientamenti per i controlli all'importazione riguardanti la sicurezza e la conformità dei prodotti" che detta le linee guida sui controlli all'importazione nel settore della sicurezza e conformità dei prodotti.

Tale manuale, frutto dell'attività di Gruppo di lavoro formato da rappresentanti delle Amministrazioni doganali e dell'Autorità di vigilanza del mercato di alcuni Paesi membri (Austria, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Spagna, Svezia e Regno Unito), mira ad allineare le pratiche seguite dalle amministrazioni doganali degli Stati membri dell'UE in materia di controlli nel settore della sicurezza, con evidenti benefici sia per gli operatori che dei consumatori. In esso vengono raccolte le migliori prassi poste in essere dalle dogane nell'ambito dei controlli doganali relativi alla sicurezza dei prodotti.

↳ L'avviso dell'Agenzia delle Dogane è disponibile al seguente link:

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/5b7ed5004a57f1b1aa6abb6b3981a1fd/cr-e-s-20120229-26871_bis.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5b7ed5004a57f1b1aa6abb6b3981a1fd

Abrogazione della colorazione della benzina super senza piombo: con nota Prot. RU 25073 del 28 febbraio 2012, l'Agenzia delle Dogane informa che l'art. 57, comma 11, del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, ha abrogato il decreto del Ministro delle finanze 6 marzo 1997 recante "Disposizioni in materia di sostituzione del tracciante acetofenone nella benzina super senza piombo con colorante verde". La norma sopraindicata fa venir meno l'obbligo di aggiungere la benzina super senza piombo con il colorante verde e si inserisce nel quadro delineato dal Legislatore di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi per le imprese, contribuendo così a dare impulso al sistema produttivo del Paese.

Da tale contesto normativo discende anche, in stretta aderenza alle finalità perseguite dalla modifica abrogativa in esame, l'impossibilità di determinare alcuna reviviscenza di disposizioni precedentemente inefficaci, quali quelle contenute nel decreto ministeriale 4 maggio 1990, e quindi l'inapplicabilità dell'obbligo di aggiunta al suddetto prodotto del tracciante acetofenone, peraltro già sostituito, per necessità tecniche, con il richiamato D.M. 6 marzo 1997.

Allo stato, quindi, non sussistono ragioni, sotto il profilo impositivo, che giustificino una rilevazione differenziata della benzina, considerata l'avvenuta unificazione, dal 1° ottobre 2001, delle aliquote di accisa.

Pertanto, dal 10 febbraio 2012, data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto, alla benzina (codici NC 27101131, 27101141, 27101145 e 27101149) non va aggiunta alcuna sostanza colorante né tracciante.



Le conseguenze doganali di questo provvedimento sono che la rispondenza qualitativa della benzina alle specifiche precedentemente previste dal suddetto D.M. 6 marzo 1997 non costituisce più oggetto di riscontro nell'ambito delle verifiche eseguite presso gli impianti gestiti in regime di deposito fiscale, i depositi commerciali ed i distributori stradali di carburante.

Gli esercenti depositi di stoccaggio, siano essi fiscali o commerciali, avranno inoltre facoltà di effettuare travasi di benzina non colorata nei serbatoi contenenti benzina colorata e viceversa. Parimenti, presso i distributori stradali di carburante, la benzina non colorata può essere riversata nei serbatoi contenenti giacenze di benzina colorata.

Il riscontro visivo di una colorazione del prodotto meno intensa di quella usualmente posseduta, eventualmente rilevato in fase di verifica, non rappresenta, di per sé, motivo di criticità nei confronti dell'esercente l'impianto. La colorazione, infatti, andrà progressivamente a scomparire (rendendo, a regime, la benzina incolore) con il procedere della diluizione dei residui di benzina verde con benzina non colorata.

La nota dell'Agenzia delle Dogane avverte inoltre che rimane inalterata la facoltà degli organi di controllo di procedere all'esecuzione di accertamenti qualitativi volti a confermare la rispondenza della benzina alle specifiche commerciali. L'impiego del colorante verde nella benzina viene consentito fino ad esaurimento delle scorte esistenti presso gli impianti di utilizzazione. In tale evenienza, viene precisato che le residuali operazioni di colorazione devono comunque rispondere alle specifiche già previste dall'art.2 del D.M. 6 marzo 1997. Infine, i pacchetti denaturanti utilizzati per la colorazione della benzina permarranno nell'elenco di cui all'art.2, comma 4, della Determinazione Direttoriale del 28.12.2007, prot 2228/UD, fino alla data del 31 dicembre 2012, allo scopo di consentirne la commercializzazione.

↳ La nota Prot. RU 25073 del 28 febbraio 2012 dell'Agenzia delle Dogane è disponibile al seguente link:

<http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/8264b0004a5503e795a1dd947a709800/gtr-n-20120228-25073.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8264b0004a5503e795a1dd947a709800>

Tracciato unificato per le dichiarazioni di introduzione in deposito, di importazione in procedura ordinaria e in procedura domiciliata. Nuovo tracciato IM: l'Agenzia delle Dogane, con comunicazione del 29.02.2012 informa che è disponibile, nella sezione comunicazioni di e.customs-Aida, il nuovo tracciato unificato IM-IM1 (Registrazione della dichiarazione di importazione e introduzione in deposito) per le dichiarazioni di introduzione in deposito, di importazione in procedura ordinaria ed in procedura domiciliata, che sostituisce i seguenti messaggi telematici:

MESSAGGIO B7-B71 - Registrazione della dichiarazione di introduzione in deposito;

MESSAGGIO B1-B11 - Registrazione della dichiarazione d'importazione;

MESSAGGIO IM-IM1 - Dichiarazioni Doganali di importazione in sdoganamento telematico.

A partire dal 2 Aprile sarà possibile effettuare i test relativi al nuovo tracciato in ambiente di addestramento. Gli operatori economici coinvolti sono invitati ad apportare le necessarie modifiche ai propri sistemi per l'adeguamento al nuovo tracciato e ad effettuare i test necessari. Le eventuali richieste di assistenza possono essere indirizzate alla casella di posta elettronica dogane.ecustoms@agenziadogane.it

La data di rilascio in ambiente reale sarà comunicata con successiva comunicazione a seguito degli esiti dei test effettuati.

↳ La comunicazione del 29.02.2012 informa dell'Agenzia delle Dogane è disponibile al seguente link:

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/internet/ed/servizi/ecustoms_it+-+aida/aida/comunicazioni+aida+-+archivio+news+aida/tracciato+unificato+nuovo+tracciato+im

Decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività". Misure in materia di autotrasporto, di unità da diporto: con la nota prot. RU 22756 del 24 febbraio 2012, l'Agenzia delle Dogane informa che con il d.l. 24 gennaio 2012, n.1 (pubblicato nel Supplemento Ordinario n.18/L alla Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio), sono state introdotte alcune disposizioni innovative in materia di accise. La prima novità riguarda l'anticipo recupero accise per



autotrasportatori. L'articolo 61 del d.l. in oggetto apporta infatti alcune modifiche al DPR 9 giugno 2000, n. 277 [comma 1, lettere a) e b)], stabilendo che, a decorrere dall'anno 2012, al credito d'imposta riconosciuto secondo le nuove modalità di applicazione del beneficio, non si applica il limite previsto dall'art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007 (comma 2). Inoltre tale disposizione rafforza, cristallizzandola quale principio di ordine generale, la previsione di riduzione dei maggiori oneri conseguenti agli incrementi dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante a favore dei sopradescritti esercenti attività di trasporto (comma 4).

L'art. 61 del D.L. n.1/2012 al comma 1, modifica l'art.3 (commi 1 e 6) e l'art. 4 (comma 3) del D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277. In particolare, con la modifica apportata al comma 1 dell'art. 3 del medesimo D.P.R. n. 277/2000, a partire dai quantitativi di prodotto consumati nell'anno 2012, viene consentito agli esercenti attività di trasporto di richiedere il rimborso dell'accisa sul gasolio usato come carburante in modo frazionato ovvero riferito ai consumi effettuati in ciascun trimestre dell'anno solare (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-dicembre). A tal fine, in luogo del precedente termine del 30 giugno (successivo alla scadenza di ciascun anno solare), viene stabilito che la dichiarazione, utile ad ottenere il rimborso suddetto, venga presentata (a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare).

Viene così notevolmente anticipato, rispetto alla precedente disciplina che poneva a parametro l'intera annualità dei consumi, il momento di fruizione del beneficio che viene reso, nella mutata formulazione, su base trimestrale e contestualmente si dispone un nuovo termine di presentazione della dichiarazione ora fissato, con carattere di perentorietà, nel mese successivo al trimestre solare di riferimento.

Ai sensi, poi, del comma 6 dell'art. 3 - come modificato dall'art. 61, comma 1, del D.L. n. 1/12 - nel prospetto recante l'indicazione del chilometraggio registrato con riferimento a ciascuno dei veicoli aventi diritto al beneficio ("quadro A" del modello di dichiarazione reperibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane) va indicato "... il chilometraggio registrato dal contachilometri alla chiusura del periodo considerato ..", ovvero alla chiusura del trimestre solare.

Per quanto attiene, infine, alla modifica del comma 3 dell'art. 4, la nota evidenzia che, a partire dai quantitativi di gasolio consumati nell'anno 2012, il limite temporale per l'utilizzo in compensazione del credito riconosciuto per effetto del formarsi del silenzio assenso o del provvedimento espresso dell'Ufficio delle Dogane

viene ampliato al 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui il credito è sorto.

Da tale termine, quindi, decorrono i sei mesi entro i quali, ai sensi dell'ultimo periodo del medesimo comma, deve essere richiesto il rimborso in denaro delle eventuali eccedenze non compensate.

Così, a titolo meramente esemplificativo, fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2 del citato art. 4 del DPR n.277/2000, il credito sorto con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell'anno in corso potrà essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2013 ed il rimborso in denaro per la fruizione dell'eventuale eccedenza non compensata dovrà essere richiesto entro il 30 giugno 2014; ancora, il credito sorto con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre del corrente anno potrà, invece, essere utilizzato in compensazione fino al 31 dicembre 2014 ed il rimborso dell'eventuale eccedenza dovrà essere richiesto entro il 30 giugno 2015.

Un'altra importante novità introdotta dal nuovo d.l. riguarda la disapplicazione dell'art. 1, comma 53, della legge 24.12.2007, n. 244. L'art. 61 del D.L. n. 1/2012, introducendo, anche qui, una misura di maggior favore per le categorie interessate, al comma 2 stabilisce che, a partire dai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel corso dell'anno 2012, non trova applicazione la limitazione prevista dall'art. 1, comma 53, della legge n.244/2007. In tal modo, viene superato il limite annuale, pari a € 250.000, che la predetta disposizione fissa quale soglia massima per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel "QUADRO RU" del modello di dichiarazione dei redditi.

Di rilievo è anche la previsione introdotta nell'ordinamento giuridico dal comma 4 dell'art. 61 in esame con la quale viene reso strutturale, potenziandone l'efficacia, il meccanismo che riconosce la neutralizzazione di qualsiasi aumento dell'aliquota d'accisa sul gasolio usato come carburante, a favore degli esercenti l'attività di trasporto di merci e di determinate categorie di trasporto di persone, mediante il rimborso del maggior onere conseguente agli eventuali aumenti predetti.

In tal modo, fermo restando il rispetto dei limiti imposti dalle vigenti disposizioni comunitarie (art.7 della Direttiva 96/2003/CE), agli aventi diritto sopra indicati viene garantito che non potranno essere incisi da futuri incrementi della tassazione del gasolio. Il comma 4 apporta inoltre una modifica integrativa all'art. 33 della legge 12 novembre 2011, n.183 (Legge di stabilità 2012), introducendo il comma 30-ter, che prevede il rimborso del maggiore onere conseguente all'aumento dell'aliquota di accisa



sul gasolio usato come carburante qualora disposto con il provvedimento di cui al comma 30 del medesimo articolo. Con l'occasione, l'Agenzia pone in evidenza il fatto che il citato art.33 viene ulteriormente integrato con l'inserimento del comma 30-*bis*) per effetto del quale, rispetto all'aumento di accise sulle benzine disposto con il provvedimento da ultimo menzionato, non trova applicazione la limitazione prevista dall'art. 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23.12.1996, n. 662. Tale disposizione, in particolare, impone che, nelle regioni a statuto ordinario in cui è in vigore un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, gli eventuali aumenti erariali dell'aliquota d'accisa su tale prodotto non possono superare la differenza tra tali incrementi e l'imposta regionale suddetta.

Ultimo aspetto rilevante del nuovo decreto, è rappresentato dall'art.60 del D.L. n.1/2012, al comma 1, apporta una modifica integrativa all'art.36, comma 4, del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con D.P.R. n. 43/1973, introducendo l'esclusione delle navi da diporto costruite all'estero o provenienti da bandiera estera, affinché siano considerate destinate al consumo nel territorio doganale, dall'iscrizione nei registri previsti dal codice della navigazione.

In sostanza, l'immissione in consumo nel territorio comunitario di una nave da diporto proveniente da un territorio extracomunitario è legata al completamento delle previste procedure doganali di importazione, non risultando più richiesta, per quanto attiene agli stretti profili doganali, l'iscrizione nei registri navali e la conseguente assunzione della bandiera italiana.

Analoga semplificazione delle formalità doganali viene prevista dal medesimo art.60 relativamente all'applicazione del regime doganale dell'esportazione alle navi da diporto. Viene esclusa, al fine della destinazione al consumo fuori del territorio doganale, l'operatività della prescritta cancellazione dai registri d'iscrizione delle navi, nazionali e nazionalizzate, per perdita dei requisiti di nazionalità o perché iscritte in un registro straniero. Conseguentemente, per poter esportare navi da diporto sarà sufficiente presentare all'Ufficio doganale una dichiarazione di esportazione secondo le ordinarie procedure in essere.

↳ La nota prot. RU 22756 del 24 febbraio 2012 dell'Agenzia delle Dogane è disponibile al seguente link:

<http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/62c566004a51cd7a9144dd947a709800/qtr-n-20120224-22756-autotrasporto.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=62c566004a51cd7a9144dd947a709800>